

LE CORPORAZIONI D'ARTE NEL VICEREGNO DI NAPOLI DAL 1600 AL 1707

(Continuazione)

CAPITOLO III.

Amministrazione della Corporazione

Cerchiamo ora di studiare la Corporazione riguardo al potere esecutivo ed alle assemblee deliberanti, alla sua personalità giuridica ed alle condizioni economiche; nelle relazioni di vita inferiore, nella sua vita esteriore o rapporti con le autorità e gli avvenimenti politici: in una parola, come riassume il Martin Saint Léon, «di ritrarne fisionomia e caratteri» (1).

Il citato autore la definisce: «Type permanent de l'organisation du travail, moteur et regulateur de l'activité humain, la Corporation existe en soi, et est distincte ed indipendente des unités qui la composent».

Da tale definizione possiamo desumere come la Corporazione avesse bisogno di propri rappresentanti nelle svariate manifestazioni della propria attività, non potendo tutti i soci prendere parte diretta ed immediata alla gestione degli affari comuni. Il diritto di amministrare in nome di tutti é devoluto nella corporazione ad un potere esecutivo; questo potere esecutivo é esercitato dai consoli.

(1) SAINT LÉON, *Histoire des Corporations des métiers*, III Ed., Librairie Alcan, Paris, 1922.

I. — Potere Esecutivo.

(Console - Tesoriere - Cancelliere - Notaio - Cappellano).

I. — I **Consoli** sono i supremi esponenti della Corporazione. Essi rappresentano il potere esecutivo di essa e detengono ed esercitano l'autorità in nome della collettività. Scelti quasi sempre per elezione dall'assemblea dei maestri del mestiere, racchiudono in sé funzioni ispettive e funzioni arbitrali tra i corporati e le funzioni rappresentative per la Corporazione.

a) La loro *elezione* prende le forme più svariate. Innanzi tutto come dalla maggior parte delle Capitolazioni, essa vien fatta negli otto giorni successivi alla festa dell'arte, oppure in altro tempo stabilito dagli statuti, nella Cappella dell'arte, o eccezionalmente (1) in altro luogo stabilito dall'Eletto del Popolo.

Nel giorno fissato per l'elezione é fatto obbligo a tutti i maestri del mestiere di ritrovarsi nel luogo stabilito; contro i trasgressori sono comminate varie pene (2), in cera o pecuniarie, da soddisfarsi in onore della Cappella, salvo che non siano impediti da malattie o da altre cause estranee alla loro volontà. Parecchi Statuti accennano ad elezioni fatte con fave e lupini (3), altre fatte secretamente « ad aures » di un commissario nominato per l'occasione (4).

Oltre queste forme di elezione fatte dall'assemblea dei maestri, ne troviamo ancora altre specie. Qualche Capitolazione dispone che l'elezione dei consoli « per lo primo anno si farà per lo Ma-

(1) Cfr. *Capitolazioni dei Brandaioli e Ferraioli, e dei Vermicellari di Napoli.*

(2) La Capitolazione dei Centrellari e Chiovaroli stabilisce un'ammenda di 4 libbre di cera, i Pullieri 15 libbre di cera, i Potecari lordi e salzumi 5 libbre, ecc.

(3) Quello dei Brandaioli e Ferraioli, ad es., stabilisce che l'elezione dei consoli debba farsi nel giorno 25 settembre in luogo destinato dall'Eletto del Popolo; che tutti i bottegai debbano intervenire portando seco fave e lupini: « che cioè le fave siano voti e voci esclusive, e li lupini siano voti e voci inclusive » e « quelli che haverranno più voti e voci debbiano restare eletti per consoli, e li detti consoli debbiano esercitare et amministrare lo consolato un anno intiero solamente e non più, né possono essere bussolati, finito l'anno della loro amministrazione, se non sarà passato un altro anno e dovendosi confirmare si debbia fare da tutti li huomini dell'arte ».

(4) La Capitolazione dei Centrellari e Chiovaroli di Napoli, dispone « che l'elezione si debbia fare a bussola con voce secreta ad aures del Sig.r Commissario delegato ».

gnifico Eletto del Fedelissimo et Nobilissimo popolo a suo arbitrio » (Bottegai e Pizzicaroli), e negli anni successivi ciascun console nominerà il proprio successore; altre invece, (Ortolani e padulani di Napoli, Padroni di barca di Gaeta) che i nuovi consoli debbono esser nominati da coloro che escono di carica, e confermati dall'Eletto del Popolo.

Come chiaramente si vede, pur lasciando alla Corporazione una certa autonomia nell'elezione dei propri capi, tuttavia ognuna di esse era sotto il controllo dell'autorità politica.

Nè i consoli eletti potevano rifiutare la carica, pena un'amenda da soddisfarsi in onore della Cappella, in cera o in danaro (1).

b) Il *numero* di essi varia da una Corporazione all'altra: ne troviamo, ad esempio, uno presso i centrellari e chiovaroli; due presso i brandaioli e ferraioli, presso i vermicellari presso i fabbricatori di Foggia, presso i pullieri e crapettari, presso i seggiolari...; tre presso i ricamatori...; quattro presso l'arte piccola dei coivari, presso gli scarpari, presso i bottegari e pizzicaroli...; sei nella Capitolazione dei consoli dei salumai et caso et olio di Napoli; cinque presso i sonatori di fiato...; otto presso i fabbricatori, pepernari e tagliamonti di Napoli; ben tredici presso gli ortolani e padulani.

Circa l'elezione di questi ultimi occorre notare che anzichè essere fatta da tutti gli artigiani riuniti in assemblea, veniva fatta solamente dagli uomini d'arte di quella data ottina o piazza, in cui l'eletto o gli eletti dovevano esercitare le loro funzioni. La qual cosa si spiega tenendo presente il gran numero dei componenti quell'arte, in cui i soli maestri ammontavano a 225, ed erano sparsi in più zone della città.

c) Vario era il tempo che essi duravano in carica. Generalmente era di un anno, raramente di più, come risulta dalle varie Capitolazioni.

Terminato tale periodo difficilmente si trova negli Statuti la immediata rieligibilità di essi; è quasi generale invece l'interruzione di uno o due anni dal precedente consolato (2).

(1) Cfr. *Capitolazioni degli Ortolani e Padulani di Napoli, dei Coivari di Napoli, degli Ottonari, dei Tiratori d'oro, dei Pullieri di Torre del Greco, dei Cositori di Cosenza, dei Cedrangolari di Napoli, dei Fornari di Napoli, ecc.*

(2) Cfr. *Capitolazioni dell'Arte piccola dei Coivari, dei Ricamatori, dei Pescivendoli e Terrazzani, dei Brandaioli e Ferraioli, ecc.*

Anzi talora espressamente lo si proibisce, « con espressa condizione, proibitione, et legge » (1).

d) *Doveri dei consoli*. Sebbene alcuni consoli per cariche speciali prendessero nomi vari (Tesoriere, Consultori, Governatori, Maestri d'arte), tuttavia, in generale essi avevano funzioni, che cercheremo di elencare, ravvivandole con esempi tolti dagli statuti delle varie Corporazioni.

Innanzitutto si premette che, ove fossero più consoli, questi avevano pari autorità; e tale condizione in alcune capitolazioni è espressamente menzionata, come in quella citata dai brandaioli e ferraioli.

Le funzioni che i consoli esercitavano, possono essere suddivise, avuto riguardo al controllo sul mestiere (funzioni ispettive), ai giudizi che essi emettono nei casi controversi (funzioni arbitrali); e in funzioni varie.

Tra le prime (funzioni ispettive) ricorderemo:

1.) Ispezionare se tutti gl'iscritti all'arte osservassero gli statuti (2).

2.) Applicare le multe in caso di violazione degli statuti.

3.) Controllare che prima di aprir bottega i corporati avessero sostenuto l'esame relativo e avessero pagate le tasse inerenti.

4.) Rilasciare le licenze ai bottegai, e ispezionare che tutti le avessero.

5.) Esaminare coloro che aspirassero al grado superiore della gerarchia corporativa.

Tra le seconde noteremo:

1.) Convocare e presiedere le assemblee dei soci, deliberare su capi di grande interesse collettivo.

2.) Giudicare le eventuali liti occorrenti fra maestri, lavoranti e garzoni.

3.) Fare qualsiasi apprezzamento nei riguardi dell'esercizio del mestiere.

(1) I Centrellari e Chiovaroli dispongono che il console uscente non potrà essere eletto se non passino almeno « anni due dal suo governo, a finché ogn'uno partecipi dell'honore e pesi quale consolo dell'arte ».

(2) Era permesso ai consoli e consultori dei maestri stagnari « andar per le botteghe di detti maestri..., se ve ne sono fraudi contro la forma delli presenti capituli ». Dispone inoltre lo Statuto dei Ricamatori « che tutti quelli che tengono ricami a vendere siano tenuti essere visti e riconosciuti dai consoli per evitare le fraudi d'oro et argento falso per fino a sete vecchie per nove ».

Avevano ancora altre funzioni, che noi abbiamo denominate « varie », e che potremo così riassumere:

1.) Visitare gli ammalati, e distribuire, a seconda del caso, quei sussidi dalle Capitolazioni stabiliti (1).

2.) Partecipare ai funerali dei maestri (2).

3.) Gestire le finanze corporative. La maggior parte dei maestri provvedeva a mezzo del tesoriere; altri invece direttamente a mezzo del tesoriere; altri invece direttamente a mezzo dei consoli. Costoro dovevano tenere in ordine il libro degli introiti e degli esiti, e, o dopo un dato periodo di tempo (3), o a fine carica, come per la maggior parte degli Statuti, dovevano dar « conto lucido et chiaro » della loro gestione finanziaria.

II. — Nella amministrazione della Corporazione oltre i consoli, troviamo altre cariche che coadiuvano l'operare di questi. Una di queste veniva ricoperta dal **Tesoriere**.

Di carica non inferiore a quella di console (Capitolazione dei brandaioli e ferraioli), a costui incombeva l'obbligo della diretta gestione della finanza della Corporazione. Presso di sè doveva tenere il registro degli esiti e degli introiti dell'arte; e a fine gestione doveva dar minuto conto della propria amministrazione. Circa la sua elezione noteremo che talora vien prescritto che sarebbe stato eletto colui che avesse riportato il maggior numero di voti nell'elezione dei consoli (Capitolazione dell'arte piccola dei coivari); tal'altra (Ricamatori di Napoli), che sarebbe stato riconfermato in carica un console uscente e gli sarebbe stata affidata tale mansione.

III. — Nella gestione della finanza corporativa, spesso il tesoriere era coadiuvato dall'opera di un **Cancelliere**.

Retribuito per lo più, raramente esentato dalle tasse in quei

(1) Tanto i maestri quanto i lavoratori ricamatori, in caso di malattia, ricevono dall'arte due carlini al giorno; i consoli dei Brandaioli e Ferraioli sono autorizzati a lasciare ai corporati, in caso di malattia, « una tantum carlini venti ».

(2) Lo Statuto dei Brandaioli e Ferraioli dispone che, morendo alcuno dell'arte, si debba seppellire nella comune Cappella, dopo il funerale da farsi con partecipazione di tutti i corporati; e comminano un'ammenda di dieci carlini contro coloro che senza giusta causa non interverranno; i consoli poi potranno lasciare « una tantum carlini trenta agli eredi ».

(3) Cfr. *Statuti dei Tiratori di ferro e d'ottone a trafila* (ogni 6 mesi); e quello dei *Mastri d'ascia, carrieri e bottari di Foggia* (ogni 4 mesi).

mestieri nei quali anch'egli esercitava, il Cancelliere é un ufficiale pressocché inamovibile, sempre però col beneplacito dei consoli (Capitolazione dei ferrari).

La sua opera consiste principalmente nel portare a termine la contabilità (esiti ed introiti) dell'arte presso cui era addetto; ed era alle dipendenze dei consoli in generale e del tesoriere in particolare. E mentre quest'ultimo aveva tutta intera la responsabilità del suo ufficio, il Cancelliere era responsabile in linea diretta verso il Tesoriere, in maniera più ampia verso l'intera Corporazione.

IV. — Altra carica che spesso era tenuta dalla stessa persona del Cancelliere, era quella di **Notaio**.

Gli Statuti non accennano menomamente se costui avesse o meno la licenza regia per l'esercizio della professione. Rilasciava attestati, faceva autenticazioni, come quelle delle licenze per apertura di botteghe, dopo che il candidato aveva sostenuto il relativo esame da parte dei consoli.

V. — Il **Cappellano** curava in ispecial modo il lato spirituale dei corporati: amministrava loro i sacramenti, assisteva i moribondi, celebrava messe nei giorni festivi e feriali (a seconda del convenuto) nella Cappella dell'arte, celebrava i funerali degli artigiani estinti, e messe in suffragio.

Egli veniva retribuito per l'opera che prestava con stipendio mensile (presso i nevaioli aveva quattro ducati al mese), o a volontà dei corporati (Capitolazione dei pullieri di Torre del Greco). Lo Statuto dei nevaioli dispone che il Cappellano « si debba sortire per elezione nella persona del sacerdote più degno o pure che detta elezione debba farsi mediante bussola, il tutto però ad arbitrio di detti consoli ».

VI. — **Cariche varie**. Né queste sono tutte le cariche che si trovano nei diversi statuti, ma solamente quelle comuni a tutti. Presso alcune corporazioni si hanno cariche dovute a speciali bisogni delle stesse; così ad esempio, presso gli ortolani e padulani di Napoli troviamo il **Nunzio** dell'arte, l'ufficio del quale era quello di portar messaggi ai membri della Corporazione, sparsi nelle varie zone della città, ed al quale tutti i corporati dovevano obbedienza incondizionata: ché anzi, coloro che avessero usata « mala creanza o inobbedienza alli nunzi di dett'arte », avrebbero potuto essere persino incarcerati, su proposta dei consoli e consenso dell'Eletto del Popolo.

Dovute a più floride condizioni economiche, in alcune arti troviamo Medici, Avvocati, ecc., che esercitavano lo loro professione in beneficio della Corporazione presso cui erano chiamati a prestare la loro opera, e che da questa venivano retribuiti.

Tutti gli artigiani della stessa Corporazione dovevano obbedienza e soggezione a coloro che occupavano tali cariche: e tali doveri dei corporati erano sanzionati con varie pene, che dal pagamento di pochi carlini potevano arrivare fino al carcere.

II. — Controllo del Potere Esecutivo: le Assemblee Deliberanti.

Come abbiamo visto (v. N. Prec.), i consoli erano i mandati della collettività dei corporati, coloro cioè su cui gravava intera la responsabilità del mestiere. E sebbene questi agissero in nome dell'arte che rappresentavano, non é da credersi che avessero tutta quella sconfinata libertà d'azione, che avrebbe potuto anche nuocere a coloro che ne erano stati i mandanti.

Onde l'istituzione delle assemblee generali dei soci che sindacavano l'operato di quelli e ne vigilavano la funzione.

Le assemblee del mestiere erano periodiche o ordinarie oppure straordinarie.

Le assemblee periodiche, tenute annualmente per lo più nella Cappella della Corporazione, o in altro luogo stabilito dall'Eletto del Popolo, avevano per oggetto principalmente l'elezione dei nuovi consoli, o più esattamente la designazione dei candidati a tale funzione.

Eccezionalmente i consoli uscenti, in tale ordinaria assemblea annuale, davano il rendiconto a coloro che, eletti, entravano in carica; più spesso però, questa trasmissione di potere si faceva nei giorni susseguenti, come stabilisce la maggior parte delle Capitolazioni. Ma queste riunioni periodiche che erano le sole ove la gente del mestiere potesse scambiare il proprio punto di vista e deliberare su questioni interessanti la collettività. Se i consoli godevano d'una certa ampiezza nella gestione degli affari corporativi, non potevano però prendere una grave risoluzione, metter su un negoziato importante senza l'autorizzazione dei maestri del mestiere: onde sorgono le convocazioni straordinarie.

Ogni proposta tendente a modificare gli statuti, doveva essere sanzionata dall'assemblea delle persone del mestiere: e a dimostrazione di ciò in quasi tutte le Capitolazioni del periodo in esame,

troviamo sottoscritti i maestri presenti alla riunione, e in alcuni statuti (1) la dichiarazione esplicita del Notaio che alcuni maestri non sappiano firmare.

Oltre che per rinnovazione di statuto troviamo ancora assemblee straordinarie allorchè si tratti di vendita di immobili dell'arte o acquisti da parte di questa.

In generale possiamo dire che tali convocazioni straordinarie avevano luogo allorchè vi fosse un bisogno di speciale importanza interessante la collettività.

L'iniziativa della convocazione spettava ai consoli (2).

Abbiamo precedentemente accennato ai Nunzi d'arte, a coloro cioè, che, inviati dai consoli, portavano messaggi da parte di questi ai corporati; questo della convocazione delle assemblee straordinarie, era un caso in cui i consoli si giovavano dell'opera di costoro per tenere avvisati gli artigiani a trovarsi alla riunione nel giorno ed ora stabilita. Contro coloro che senza giustificato motivo non si fossero presentati, erano comminate varie ammende da soddisfarsi in cera o in danaro. Coloro che governavano la corporazione prendevano cura di tutti gli interessi comuni; d'altra parte essi dovevano ricorrere alle assemblee dei soci per farsi autorizzare quasi tutte le volte che interessi straordinari lo avessero richiesto; e l'obbligo dei conti che pesava su di essi allo spirare delle loro funzioni, salvaguardava i diritti di tutti e rendeva effettiva la loro responsabilità.

III. — Personalità giuridica della Corporazione.

La Corporazione era una persona giuridica, e, come tale, godeva di tutti i diritti civili.

Poteva possedere beni tanto mobili quanto immobili, ed intentare tutte le azioni derivanti dal diritto di proprietà; poteva con-

(1) Arte piccola dei Coivari, Ricamatori, Brandaioli e Ferraioli, Scarpari, Vermicellari, Bucciari, Salcicciari, Stagnari, Nevaioli, ecc.

(2) In proposito i Pescivendoli di Salerno dispongono « che volendone detti Pescivendoli, massaioli, tarnatari et fellucari trattare alcuna cosa per servizio di detta Cappella si debbiano un giorno prima dalli maestri di quella far chiamare a sono di campanello nella strada di detta Cappella, che si debbiano congregare il giorno seguente all'hora deputanda e che quelli non venissero all'hora stabilita debbiano pagare carlini dieci di pena ogni volta che mancassero ».

trarre, obbligarsi a mezzo dei consoli, suoi rappresentanti legalmente riconosciuti dalle autorità.

Il patrimonio di un'arte era costituito tanto da beni mobili che da immobili; riservandoci di parlare dei beni mobili nel capitolo delle condizioni economiche, affermiamo qui che circa i beni immobili ben poco le Corporazioni ci tramandano.

Lo statuto dell'arte piccola dei coivari del 1704 dispone, che dovendo l'arte concedere qualche immobile in fitto, sia votato al maggior offerente, e soggiunge che non si possa concedere alcunché in fitto a persone forestiere, eccetto che non siano dell'arte stessa. Da ciò possiamo dedurre che tale Corporazione doveva possedere beni immobili di più specie (terreni, fabbricati), e che dandoli in fitto, ne ricavava un reddito.

Così pure possiamo dedurre l'assistenza d'immobili presso i carpentieri di Napoli se nella Capitolazione relativa vien raccomandato ai Governatori dell'arte di non vendere mai i beni comuni ma cercare sempre di aumentarli. Lo statuto dei ricamatori ci fa conoscere come i consoli pagassero « docati diece di cenzo alla Chiesa di S. Maria »; quello degli ortolani e padulani di Napoli dà facoltà ai consoli di fare acquisti d'immobili anche senza il consenso dell'Eletto. L'esistenza d'immobili possiamo anche desumerla dalla fondazione di un monastero fissata dagli uomini dell'arte della lana di Amalfi e Casali; dalla disposizione contenuta nello statuto degli ottonari di Napoli, nella quale vien fatto obbligo ai consoli d'investire in compere di case il danaro sopravvanzante dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi che la Corporazione si era assunti; dall'esistenza di un Conservatorio di proprietà degli orefici di Napoli.

IV. — Condizioni economiche.

La studio delle condizioni economiche delle Corporazioni, che noi intraprendiamo, vuol servire a dare un'idea generale dell'entrate e degli esiti di esse, ossia del loro bilancio, del loro patrimonio mobiliare, del rango che occupavano nello scalino della fortuna sociale, di dare insomma un'idea d'assieme e non di scendere nel dettaglio; per la qual cosa occorrerebbe uno studio minuzioso sul prezzo di rivendita e sul prezzo di vendita di ciascuna derrata, di valutare con precisione tutti i carichi che pesavano sull'artigiano, e determinare così, in modo certo, un elemento cioè che varia da luogo a luogo e da mestiere a mestiere.

Per maggiore chiarezza divideremo le entrate dalle spese; diremo più diffusamente degli amministratori di tale bilancio, ed illustreremo il tutto con esempi desunti dalle Capitolazioni.

Le entrate possono essere divise in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

1. — Il diritto d'ingresso alla Corporazione o tassa d'entrata, che doveva essere soddisfatto da tutti indistintamente: anche i figli di maestri, che fossero in condizioni favorevoli per aprir bottega, in alcuni mestieri venivano esentati dal dar prova della loro capacità, ma non dal pagamento dell'entrata. Tale tassa consisteva nel versare a beneficio dell'arte una data somma « una tantum », pagamento indispensabile perché potesse avvenire l'iscrizione del contribuente nei registri dell'arte.

Premettiamo che quasi tutte le Capitolazioni formate nel periodo in esame, non sono altro che rifacimento di statuti precedenti, e tal fatto va spiegato circa le poco soddisfacenti condizioni economiche delle stesse; per cui in tal periodo si nota in genere un aggravamento negli oneri imposti agli artigiani, ed in ispecie nel pagamento delle entrate (1).

Tale tassa non è unica ma varia da una Corporazione all'altra; minima per alcune abbastanza gravosa per altre (2).

Non pagano « entrata », solamente i profumieri e guantari di Napoli.

Altra peculiarità riguardante tale entrata per la corporazione, si ha nella differenza di pagamento tra napoletani, spagnuoli e stranieri (3).

(1) La Capitolazione dell'arte piccola dei Coivari dell'anno 1677, espressamente dichiara in proposito come si sia stabilito di aumentare i pagamenti di contributi da parte dei corporati, « per li molti carichi di cappellanie, per pagare il sagristano et altri pesi che alla giornata occorrono farsi », rispetto alla Capitolazione della stessa arte dell'anno 1641.

(2) L'Arte del ferro di Chieti ne stabilisce la quota in venti carlini; i Sartori di Monteleone in trenta carlini; i Sonatori di fiato di Napoli in due ducati; i Bambaciari in quattro ducati; i Ferrari in venti carlini; i Ricamatori in dieci carlini, ecc.

(3) L'Arte piccola dei Coivari di Napoli dispone « che se erano napolitani habuessero dovuto pagare docati cinque, se spagnuoli docati dieci e se forastieri docati venti a beneficio di dett'Arte ».

Tale differenza di quota fra napoletani, regnicoli e stranieri viene stabilita pure dalle Capitolazioni dei Scarpari di Napoli e dei Pellettieri e Scamosciatori di Napoli.

2. — Tasse d'apertura di bottega. Tali contributi si pagavano dopo di aver sostenuto gli esami da parte dei consoli, ed essere stati approvati: erano indispensabili per poter ottenere la licenza d'esercizio.

Non erano fissi ma variavano da una Corporazione all'altra, a seconda delle esigenze, ed il numero dei soci delle stesse (1).

I figli dei maestri defunti che continuano l'arte paterna sono spesso esentati dal pagamento di tassa.

Le vedove che continueranno la gestione della bottega maritale pagano « una tantum » senza più soddisfare né entrata né apertura. Severe pene, per lo più pecuniarie, erano comminate dagli Statuti contro coloro che non curassero le distanze regolamentari, da osservarsi tra una bottega e l'altra (2). Tale limitazione va spiegata tenendo presente la conformazione delle vie cittadine. Come anche oggi osserviamo, tale strade pigliano nome da coloro che per il passato ivi esercitavano la propria arte. Queste strade, clamorose di artigiani nell'esercizio del proprio mestiere, erano spesso teatro di violenti alterchi, causati dalla concorrenza che l'un bottegaio faceva all'altro nella vendita della eguale merce. Se un compratore fosse entrato in una bottega qualsiasi per lo acquisto di una data merce, ecco che i concorrenti fanno capolino sulla soglia della propria, per sentire il prezzo richiesto, e facendo segni, e promettendo al compratore merce migliore e più buon mercato, fanno sì che il concorrente perda il cliente: di qui un vivace scambio di parole e minacce, cui spesso seguivano delle vere e proprie risse.

Gli statuti allo scopo di evitare tali inconvenienti, stabiliscono una distanza che non può essere accorciata tra una bottega e l'altra, e sancendo tale divieto con pene pecuniarie, oltre che con la chiusura dell'esercizio mal sito. Per non incorrere nella ripetizione di pagamento della tassa d'apertura, occorre che l'esercizio del mestiere da parte dell'artigiano fosse ininterrotto (3).

(1) I maestri Ricamatori pagano per tale apertura di bottega dieci carlini; i Brandaioli e Ferraioli, 6 ducati; gli Stagnari, 12 ducati; i Cordari di liuto, 10 ducati, ecc.

(2) I Salumari infliggono un'ammenda di 50 ducati qualora non facciano intercorrere tra due botteghe la distanza di 40 canne; i Saponari stabiliscono che ciascuno esercizio disti dall'altro non meno di 60 passi, i Pizzicaroli, 25 passi; i Tarallari, 10 passi.

(3) I Brandaioli e Ferraioli all'uopo dispongono che qualora alcuno tenga chiusa la propria bottega per 6 mesi consecutivi, ed eserciti nel frattempo altro mestiere, riaprendola, debba ripetere tale tassa.

3. — Quota mensile. Oltre il pagamento per entrata ed apertura di bottega, gli artigiani pagavano mensilmente (1), ed in alcune arti settimanalmente, una quota per il sostenimento delle opere pie da farsi dalla Corporazione, e per i bisogni di essa. Tale contributo si esigeva dai consoli o dai maestri d'arte, o dal tesoriere; poteva essere esatto in « pubblico banco », come presso l'arte piccola dei coivari, e poteva essere esatto a domicilio del contribuente.

Differente era la quota fissata per ciascun grado della gerarchia (2).

Presso alcuni mestieri il contributo era settimanale (3).

Tale esazione poteva farsi a mezzo della Banca dell'arte, o direttamente da parte dei consoli. I consoli, i maestri d'arte, il tesoriere, o ogni fine mese, o in ogni sabato di ciascuna settimana andavano per le botteghe con la « cassetta » nella quale ogni maestro e lavorante doveva versare la propria quota. Tale cassetta aveva più serrature diverse l'una dall'altra, e ognuno dei citati ufficiali aveva la propria chiave, in modo che la cassetta non poteva aprirsi se non fossero stati tutti presenti.

A periodi di tempo determinati, si versava sulla banca fiduciaria dell'arte il danaro ricavato, sia per averne rendite, sia per maggior sicurezza.

4. — Tassazione sull'attività dei corporati. Sotto tale articolo enumereremo le tasse che venivano esatte al momento che l'artigiano ricavava un guadagno (4); spesso tali tasse esime-

(1) I maestri Ricamatori pagano 7 grana al mese; i Vermicellari, 3 carlini; gli Stagnari, 5 grana; i Sonatori di fiato, 1 carlino; i Bambaciari, 25 grana; i Fornari, 1 carlino; i Musici, 2 carlini, ecc.

(2) I maestri dei Centrellari e Chiovaroli pagano 2 carlini al mese, i lavoranti 15 grana; i maestri Seggiolari 2 carlini, i lavoranti 15 grana al mese; i maestri Cositori della Città di Catanzaro, 4 grana, ciascun discepolo 4 tornesi al mese.

(3) I maestri Calzolari e Sartori di Giugliano pagano una cinquina ogni sabato, i lavoranti 1 grano.

(4) Dispone ad es., la Capitolazione dei possessori di barche di Azzano « per ogni viaggio di Roma che si farà da qualsivoglia padrone di barca, carlini quindici, per ogni viaggio di Sicilia che ciascheduno padrone farà altri carlini quindici; per il viaggio di Cilento carlini cinque, per il viaggio di Napoli di qualsivoglia maniera carlini due, per ogni viaggio di Salerno che si va a comprare grano, un carlino, li padroni di barche da pescare, quando pescano alli nostri mari grana quattro, cioè da Salerno fino a Positano, ogni padrone di barca, quando vanno a pescare nel Cilento o fuori di detti mari grana quattro ».

vano dal pagamento della quota mensile l'artigiano, altre volte costui era gravato delle une e delle altre.

5. — Rendite di capitali e d'immobili.

I capitali che venivano formati con i conferimenti dei corporati, come abbiamo visto, non rimanevano inoperosi presso il tesoriere, ma venivano versati presso una banca, che ne corrispondeva gli interessi.

Per poter impiegare in tal modo il danaro comune occorreva il consenso di tutti i maestri del mestiere.

Alcune corporazioni possedevano beni immobili, dai quali ne ritraevano annui frutti. (Vedi « Personalità Giuridica »).

6. — Tasse per esame. Tali tasse venivano soddisfatte da coloro che per mezzo di tale prova aspiravano a divenir maestri o lavoranti salendo dalla gerarchia inferiore (1).

Alcune corporazioni però nelle relative Capitolazioni comprendono tale categoria di tasse in quelle per entrata (2).

Queste erano le principali rendite ordinarie sulle quali l'arte fondava il proprio bilancio; vediamone ora le straordinarie, dalle quali ne ritraevano un reddito pressocchè fisso, e che noi, per distinzione teorica abbiamo divise dalle prime.

Erano entrate straordinarie:

1. — Il ricavato di elemosine, questue, donativi, ecc. Riguardo alle prime sappiamo che era compito dei consoli e dei maestri d'arte andare ad esigerle per le botteghe, distinguendosi però dalle quote mensili o settimanali esatte dagli stessi, in quanto, mentre le prime erano facoltative, le seconde invece, obbligatorie.

Le questue si facevano per la festa dell'arte, e tutti gli iscritti erano obbligati a versare la propria quota (3).

Altre volte al contributo in danaro si aggiunge quello in cera (Nevaioli di Napoli).

Tal volta la corporazione riceveva lasciti, donativi, legati, tanto

(1) Gli Stagnari di Napoli pagano 6 ducati per tal beneficio; i Sonatori di trombone e corda di musica di Napoli, 6 ducati; gli Scopari di Napoli, 30 carlini, ecc.

(2) Tiratori d'oro di Napoli, Ottonari di Napoli, Cositori di Napoli, Pulieri di Torre del Greco, Scamosciatori di Napoli, ecc.

(3) I Ricamatori di Napoli perciò, nominano quattro deputati straordinari in occorrenza della festa, il compito dei quali era d'andar per le botteghe ad esigerle le quote dei corporati; essi stessi poi dovevano pagare « carlini dieci per sussidio di detta festa ».

in danaro che in immobili, i quali potevano essere accettati previo consenso di tutti i maestri del mestiere riuniti in assemblea.

2. — Ammende per infrazioni allo Statuto: Ogni infrazione agli articoli dello Statuto di un'arte veniva punito con ammende, per lo più pecuniarie o in cera. Esse venivano segnate in apposito registro per cura del tesoriere.

Ammende sancivano:

- il pagamento delle tasse corporative (1);
- le riunioni tanto ordinarie quanto straordinarie (2);
- il rifiuto della carica del console legalmente eletto (3);
- le infrazioni agli statuti per « incatenamento di bottega » (4).

Le infrazioni per apprezzamenti senza l'intervento dei consoli, per frode in commercio, ecc.

Come chiaramente si vede, le entrate di una Corporazione sono abbastanza varie e di entità; da queste solamente però, non potremmo dare una giusta valutazione sulle condizioni economiche di essa, senza dare uno sguardo agli esiti che essa sopportava.

Né solamente agli esiti e agli introiti dobbiamo badare, occorre altresì accennare alle cause eterogenee che spesso turbano l'equilibrio del bilancio corporativo (cattiva amministrazione, frodi, ecc.).

Le uscite di una corporazione sono costituite da:

1. — Spese per opere di beneficenza e di pietà. Tali erogazioni per opere di beneficenza e pietà costituiscono uno dei più grandi benefici che gli associati potevano trarre dalla Corporazione. Costoro, infatti, venivano sovvenzionati nelle malattie, sepolti a spese dell'arte nella comune Cappella, allorchè la famiglia

(1) Presso l'arte piccola dei Coivari, qualora un maestro non paghi l'entrata entro i tre giorni dall'iscrizione sui registri dell'arte vien multato con 24 ducati; gli Indoratori, con un'ammenda di 50 ducati.

(2) I Centrellari e Chiovaroli ordinano l'intervento di tutti i maestri d'arte all'elezione dei consoli, pena 4 libbre di cera.

(3) I consoli dei Salumai che avessero rifiutata la carica, incorrevano nell'ammenda di 12 ducati; quelli dei Sartori di Monteleone, di 10 libbre di cera; quelli dei Calzolai e Sartori di Giugliano, di 15 libbre di cera bianca; quelli dei mercanti e uomini dell'arte della lana di Amalfi, di 10 ducati; quelli dei Vermicellari, di 30 libbre di cera.

(4) I Pizzicaroli, ad es., « stante n'è sperimentato il danno che si caggiona all'huomini dell'arte suddetta l'andandosi incantare le botteghe, con suscettare liti, odii e qualche volta anche homicidij », dispongono 50 ducati d'ammenda contro coloro che avessero commesso tal fallo.

dell'estinto non poteva far fronte alle spese dei funerali, talvolta gli eredi del morto ricevevano « una tantum » qualche sovvenzione, si maritavano le figliuole dei maestri a spese dell'arte; ricevevano insomma gli artigiani ogni morale e materiale assistenza, che giammai avrebbero avuta o sperata altrove.

Le spese dei funerali potevano essere a carico dei parenti del morto, o dell'arte, a seconda delle condizioni di famiglia dell'estinto. Talvolta le Corporazioni concorrevano in parte. I funerali dei consoli morti mentre erano in carica erano fatti a spese del mestiere.

Qualche Capitolazione dà facoltà ai consoli di lasciare qualche sovvenzione agli eredi del defunto maestro, che versasse in non floride condizioni finanziarie (1).

La costituzione della dote alle « figliuole dell'arte » é un beneficio che vien menzionato in tutti gli statuti indistintamente: dalla Corporazione più ricca alla povera, ciascuna secondo le proprie risorse, fissa un dato numero di maritaggi da soddisfarsi entro l'anno. La Capitolazione dei carpentieri non menziona il numero preciso di essi, ma fissa la quota di ciascuna dote in trenta ducati. Usufruiscono della costituzione della dote a spese della Corporazione, per lo più coloro che ne avevano maggior bisogno; altre volte si procedeva per « umbussolamento ». Talvolta si limita il numero dei maritaggi, con la restrizione che si dovrà procedere a costituire la dote solo alle figliuole dei maestri nate dopo l'assunzione del padre nell'arte (es. i bambaciari di Napoli); altre volte si dispone che tale beneficio venga goduto dalle figlie di maestri nate posteriormente alla promozione del padre a maestro.

Tutte queste benefiche istituzioni, delle quali ci parla l'intera storia delle Corporazioni, erano di stimolo all'artigiano nel giornaliero lavoro, nella completa sottomissione agli Statuti, nel pagamento di tributi, che spesso erano ben gravi. Né ciò era tutto: la fraternità degli associati era il vincolo che li teneva saldamente uniti nella generale disgregazione (2), sicché ogni Corporazione in

(1) In proposito i Brandaioli e Ferraioli di Napoli danno facoltà ai consoli di lasciare « una tantum » ducati 30 agli eredi.

(2) È noto che nel Napoletano vi sia sempre stato, in tale dominazione, antagonismo tra le varie classi sociali. Le lotte fra baroni e popolani, fra i primi cioè che vivevano di rendita terriera in città per corteggiare il viceré, ed erano liberi da ogni aggravio fiscale, ed i secondi che invece ne sopportavano tutta l'esosità, sempre vive, portano or vantaggio agli uni ora agli altri,

certo qual modo formava quasi come un piccolo stato sorto e poggiato sullo Stato: un piccolo stato con i suoi sudditi, col suo governo, colle sue leggi.

2. — Spese per feste corporative. Ogni anno in ogni Corporazione si celebrava la festa in onore del Santo Protettore. Ciascun'arte metteva del suo meglio perché tale festa riuscisse colla maggiore solennità possibile, ed era indetta al riguardo una continua gara tra i mestieri. Si esigevano dal tesoriere speciali contributi (V. sopra), sui quali occorreva stabilire il bilancio, per non incorrere nel rischio di rifondere coi propri averi, ciò che avesse superato le disponibilità di cassa.

3. — Stipendi e salari. Per lo più tutte le cariche corporative sono gratuite (consoli, tesorieri, ecc.). Coloro però che esercitavano la loro professione per l'arte, alcune volte vengono retribuiti, altre volte prestano la loro opera gratuitamente, come presso i ferrari di Napoli, l'avvocato ed il procuratore. Ve n'erano però delle Corporazioni che si servivano dell'opera dei singoli professionisti (avvocati, medici, ecc.), allorché il bisogno lo richiedeva. Ciò non poteva avvenire per tutti gli uffici, ma solamente per quelli in cui era possibile l'opera saltuaria come ad esempio per il medico; poichè alcuni venivano ricoperti da determinati ufficiali col consenso di consoli, che prestavano ininterrottamente la loro opera.

Il Nunzio o Portiere riceveva il suo salario, che presso i ce drangolari di Napoli era di otto carlini al mese; presso i nevaioli Napoli di cinque carlini.

Il Cappellano, che doveva celebrare quotidianamente o nei giorni festivi la messa, o negli uni e negli altri, a seconda del convenuto, aveva dai nevaioli di Napoli, quattro ducati al mese di stipendio.

Era consigliato che costui fosse figlio dell'arte nella quale esercitava; trovandosi più sacerdoti si doveva procedere ad elezione « nella persona del sacerdote più degno o pure che detta elezione debba farsi mediante bussola, il tutto però ad arbitrio di detti consoli » (Capitolazione dei nevaioli di Napoli).

attraverso tumulti di cui si giovano gli spagnuoli: cfr. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, 2. ed., Bari, Laterza, 1931; CROCE, *La Spagna nella vita Italiana durante la Rinascenza*, Bari, Laterza, 1922; SCHIPA, *Masaniello*, Bari, Laterza, 1925.

4. — Pagamento di tasse alle autorità. Occorre anche qui riportarsi all'ordinamento pubblico instaurato dagli spagnuoli a Napoli, ed in ispecie all'istituzione di solenni parlamenti che periodicamente tenevansi nella Chiesa di S. Lorenzo. Tali parlamenti, presieduti dal viceré, e composti dal Sindaco eletto dalle piazze nobili della capitale, da tutti i feudatari « in capite », e dai Sindaci delle Università demaniali, esercitavano funzioni che erano tutt'altro che rappresentative. Essi infatti avevano precipua attribuzione di votare periodicamente un sussidio ordinario e straordinario al governo che dicevasi « *donativo* », ma che per gl'intrighi del viceré e per la servilità dei baroni non aveva nulla di volontario (1).

Ora quasi tutte le Capitolazioni ci danno una dimostrazione di quanto sopra, circa i donativi. La maggior parte degli statuti devolve al Fisco la metà delle ammende pecuniarie fissate per le infrazioni da parte degli artigiani a titolo di « *donativo* »; così presso i sonatori di corda di musica e tromboni di Napoli, presso gl'indoratori, i vermicellari, ecc.

5. — Spese varie. Sotto il qual titolo enumereremo le spese sostenute dalla Corporazione per affitto di locali, per manutenzione d'immobili, per interessi di capitali presi a prestito, per saldo di debiti, ecc.

L'amministrazione della finanza corporativa era di regola come abbiamo visto, affidata ai consoli; il diretto responsabile, almeno in quelle Corporazioni in cui esisteva, era il tesoriere, coadiuvato nell'opera dal Cancelliere; su tutti era lo sguardo vigile dell'assemblea del mestiere. L'operato dei consoli era perciò soggetto al controllo dell'assemblea, e sanzionato da responsabilità individuale, che poteva arrivare fino all'esecuzione « *realiter et personaliter* », oltre che dal pagamento delle differenze.

Ad evitare frodi lungamente perpetrate, spesso consoli e tesoriери dovevano dare « conto lucido, et chiaro » della loro gestione più volte durante il breve periodo di tempo nel quale duravano in carica; a tal uopo dovevano portare minuziosamente la contabilità, in appositi registri: troviamo perciò registri per ammende (in cui veniva segnato il nome del contravventore con l'ammenda rela-

(1) Cfr. BESTA, *Diritto Pubblico Italiano: Dai Principati allo Stato Contemporaneo*, p. 166, Padova, Cedam, 1931; RUGGI, *Le Giunte di Stato a Napoli nel secolo XVII*, Napoli, Contini, 1920.

tiva); registri per maritaggi (in cui si annotavano i nomi, e le somme pagate dall'arte per costituire le doti alle «figliuole»); registri di cappella, oltre il registro generale dell'arte in cui venivano scritti i nomi dei corporati con le cariche relative. La perfetta tenuta di tali registri spettava al cancelliere, che ne rispondeva verso il tesoriere e verso la Corporazione.

Abbiamo accennato come le Corporazioni in esame non avessero quella floridezza dei secoli anteriori. Tuttavia non é da crederci che tutte versassero nelle stesse condizioni economiche; ché anzi alcune in questo periodo accrescono in prosperità ed in splendore, e prima fra tutte l'Arte della Seta di Catanzaro (1).

Tale arte aveva ottenuto come tutte le altre, da Carlo V nel 1519, il privilegio di poter eleggere i propri consoli, che avrebbero dovuto esercitare il controllo tecnico sulla produzione, non già giurisdizionale.

In tale periodo, lavorando «velluti, damaschi, setini, tafetani, et altri magisterij de sita», aveva 500 telai; nel 1569 furono rifatti i suoi statuti, ed un secolo più tardi, nel 1669, possedeva ben 1000 telai con 5000 lavoranti.

Noteremo ancora come in questo periodo, e per l'assenza assoluta di qualsiasi forma di concorrenza, quale oggi nella moderna industria intendiamo, e per il rigido monopolio conservato da tutte le arti, si siano raggiunti a perfezione gli intenti che ciascuna Corporazione si proponeva nell'estrinsecazione del suo compito: equilibrio economico tra i corporati, gelosa conservazione dei propri procedimenti industriali (2).

V. — Relazioni intercedenti fra le Corporazioni, e fra queste e le pubbliche autorità.

Sappiamo come le Corporazioni siano dotate di personalità giuridica e di riconoscimento ufficiale da parte delle autorità: la qual cosa ci permette di dedurre che ogni arte non viveva una vita isolata, ma aveva frequenti relazioni con la vita pubblica in generale.

(1) MONTI, *Catanzaro nei secoli XV e XVI*, p. 51, in «Archivio Scientifico», vol. III, Istituto Sup. Scienze economiche e Commerciali, Bari, 1929.

(2) Cfr. MONTI, *Lineamenti di Storia delle Corporazioni*, vol. I, Bari, Cressati, 1931, p. 51.

Noi cercheremo di illustrarla nel triplice momento delle sue relazioni, e cioè: nella sua vita interiore o tra soci, nella sua vita esteriore nei riguardi di altri mestieri, nei rapporti con l'autorità pubblica.

a) Rapporti di vita interiore: La concorrenza tra maestri, e la diversità d'interessi tra maestri e lavoranti davano luogo a frequenti litigi, che l'intervento ufficioso dei consoli si studiava di conciliare (1). Venivano così costituite delle corti arbitrali, che cercavano di porre un argine ai dissidi tra maestri, o tra questi e gli altri gradi della gerarchia. Tali corti erano presiedute dai consoli del mestiere e formate da maestri in numero vario.

Quando però un accordo non aveva potuto essere raggiunto, l'affare era sottoposto all'Eletto del Popolo, ed in caso d'appello alla Gran Corte della Vicaria.

D'altra parte nelle Capitolazioni è previsto il caso di dissidio tra i consoli, tesoriere, governatori ecc.: in tal caso la composizione tra le parti, o veniva affidata all'Eletto del Popolo, o, come presso i carpentieri di Napoli, veniva devoluta all'assemblea dei corporati, che decidevano per voto.

b) Rapporti fra Corporazioni: In una società, organizzata com'era nei secoli XVI e XVII, in cui le Corporazioni avevano tutta l'importanza spettante alla classe più numerosa della popolazione, cioè industriale, commerciale ed operaia, non potevano non avvenire quei conflitti, che noi denomineremo di competenza, tra l'una e l'altra Corporazione. Questi conflitti potevano suscitarsi a causa di rivalità professionali in genere, fra due o più mestieri affini, ossia quando l'una Corporazione invadeva le attribuzioni di

(1) Presso i Nevaioi di Napoli, gli eventuali dissensi fra i componenti l'arte, venivano giudicati solamente dai consoli, e così pure per i Sartori di Monteleone. I Calzolai e Sartori di Giugliano stabiliscono l'elezione di un Dottore in Diritto col compito di accogliere i reclami presentati dai corporati contro i consoli. Dai consoli, ed esclusivamente da essi, vengono risolte le controversie insorgenti fra gli uomini dell'arte dei Cordari di liuto di Napoli. Troviamo un'eccezione nella capitolazione dei Cedrangolari di Napoli, poichè le divergenze tra maestri, anzicchè essere dapprima conciliate dai consoli, vengono direttamente sottoposte all'Eletto del Popolo, che le risolverà « simpliciter et de plano », dando però facoltà a colui che si ritiene leso di appellare alla Gran Corte della Vicaria.

un'altra (1); oppure allorquando insorgevano divergenze tra due o più corporati di arti diverse. Sia nell'uno come nell'altro caso giudicava in prima istanza l'Eletto del Popolo, il quale in generale agiva da paciere più che da giudice; in seconda istanza, o in grado di appello, la Gran Corte della Vicaria. Ciò, non ostante che le Capitolazioni ponessero limiti rigorosi alle attività delle varie arti, e tracciassero nettamente la via da seguire da ogni artigiano, nella minuziosa regolamentazione del lavoro e della vendita.

c) Rapporti fra Corporazioni e pubbliche autorità: Per una più proficua comprensione dei vari esempi, che, dettratti dalle varie Capitolazioni, documentano i rapporti delle arti con l'autorità pubblica, occorre riassumere gli organi dello Stato che si riallacciano col movimento corporativo.

Nel periodo del vicereame, Napoli era divisa in sette piazze, sei nobili, ed una del popolo. A capo di ciascuna piazza v'era un Eletto (2).

Tralasciando di parlare delle sei piazze nobili, diremo solamente di quella del popolo, come quella che interessi più d'apresso il nostro studio.

La piazza del popolo era governata da un Eletto. Costui veniva coadiuvato dall'opera di dieci consultori, come il Grassiere (ossia colui che aveva come incarico la grassa della città) da un sol consultore. Sue attribuzioni nei riguardi delle arti erano principalmente quelle riguardanti il riconoscimento di esse, quelle riguardanti il controllo, quelle giurisdizionali.

In primo luogo aveva attribuzioni riguardanti il riconoscimento delle Corporazioni. Qualsiasi arte che avesse voluto organizzarsi, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione all'Eletto, che disponeva circa il modo come avvenire, e stabiliva il luogo ed il giorno per la compilazione dello statuto. Al luogo e momento fissato, con

(1) Al riguardo ricorderemo, unico esempio riscontrato, la divergenza sorta fra l'Arte Grossa e l'Arte piccola degli Ottonari.

Con apposita Prammatica, il viceré D. Gregorio de Mercado, fissò le rispettive competenze delle due arti: cfr. *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctiones, regni neapolitani*, vol. IV, titolo, CXLII, Prammatica X, p. 339, Napoli, Antonio Cervonio, 1777.

(2) Cfr. CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture dell'Archivio Municipale di Napoli*, vol. I, parte II, p. 11 e segg.

l'intervento del Notaio, venivano stesi i Capitoli che si sottoponevano prima all'approvazione dell'Eletto, il quale poi curava che fossero « roborati del regio assenzo ».

Tale controllo sullo statuto dell'arte, era necessario da parte di costui, perchè la Capitolazione potesse essere sottoposta alla reale sanzione senza che vi fosse alcuno articolo che menomasse « il servizio prima di Dio Benedetto e poi della Maestà Cattolica ».

E lo stesso occorreva fare nella revisione dello Statuto che ogni arte faceva dopo trascorso un certo tempo, per poterlo portare all'altezza dei tempi; anzi diremo con perfetta convinzione che, eccetto qualcuna, quasi tutte le Capitolazioni riguardanti le Corporazioni d'arte nel periodo spagnuolo, non sono altro che rifacimento di statuti anteriori.

Aveva ancora l'Eletto funzioni ispettive o di controllo sulle arti. Curava che i consoli fossero legalmente eletti, talvolta direttamente li eleggeva, specie in alcune arti che espressamente dispongono nelle Capitolazioni, che i consoli vengano scelti nel primo anno di esercizio dall'Eletto (fornari, bottegari, e pizzicaroli); sempre ne sanzionava l'elezione. Altre volte presenziava tale elezione, come dispone la Capitolazione dei pullieri; altre volte ancora, confermava per un altro anno i consoli uscenti dalla carica (brandaioli e ferraioli), i quali in generale « per espressa legge et prohibitione » non potevano essere immediatamente confermati, se non fosse passato un dato tempo (V. Cap. III^o, I^o, I). Aveva altresì cura che il console avente carica di tesoriere, fosse uomo dabbene, di retti costumi, e di buone condizioni economiche (cordari di leuto). Spesso negli statuti vien disposto che i consoli uscenti, a fine carica diano all'Eletto la resa dei conti. Sorvegliava sull'andamento generale di tutte e ciascuna Corporazione, in modo che l'una arte non invadesse il campo dell'altra, con relativi dissidi; soprendeva alle Confraternite; dava il permesso agli artigiani di congregarsi: aveva pensiero della buona fede dei compratori, tal che non fosse frodata; incarcerava, spesso su proposta dei rispettivi consoli, coloro che lo avessero meritato (ortolani e padulani di Napoli).

L'Eletto inoltre era investito di funzioni giurisdizionali sulle arti; risolveva bonariamente i dissensi fra artigiani esercenti uno stesso mestiere (cedrangolari di Napoli), dava il suo giudizio nelle liti fra consoli (carpentieri di Napoli); giudicava i conflitti fra uomini esercenti mestieri diversi, faceva in modo che nessuna arte invadesse il campo dell'altra.

Per tutto ciò che nei riguardi delle arti in Napoli era competente l'Eletto, nelle altre terre del Vicereame, se demaniali, erano competenti gli Ufficiali regi, se feudali, i signori che le avevano in feudo.

CAPITOLO IV.

Disciplina del lavoro e della vendita

I. — Disciplina del lavoro.

« Non bastava d'aver assicurato, mediante garanzie e norme protettrici dell'interesse pubblico, la capacità e l'esperienza professionale dell'artigiano; bisognava ancora assicurare la legalità della fabbricazione, prevenire tutti i tentativi di frode da parte del proprio maestro, mantenere infine allo stesso livello, tra i membri d'una stessa Corporazione le condizioni di lavoro e le fortune dei successi » (1).

Tutto ciò veniva ottenuto con una rigorosa disciplina di lavoro, mediante frequenti ispezioni fatte dai consoli ai vari artigiani, di cui le Capitolazioni danno una minuziosa regolamentazione.

Ed in regime corporativo il lavoro poteva essere ben controllato, data la minore attività di produzione, nei confronti d'oggi, l'assenza di ogni speculazione, la regolarità della domanda, le quali cose permettevano al maestro di prevedere la quantità e la natura degli oggetti che doveva fabbricare; d'onde ne deriva che l'operaio godeva una maggiore libertà di lavoro, e non era giammai sottoposto a sforzi straordinari, e perciò il suo lavoro era più equilibrato, più applicato e più coscienzioso.

Nè veniva lasciata assoluta libertà al maestro e lavorante nell'esecuzione dei lavori: poichè mentre il secondo veniva controllato dal primo, i maestri erano soggetti al controllo continuo dei consoli, che a tal riguardo esercitavano una vera polizia sul mestiere. Costoro fanno visite domiciliari verificano le derrate, sequestrano quelle non conformi agli statuti, decidono le penalità in cui incorre

(1) Cfr. MARTIN SAINT LEON, *op. cit.*, p. 136.

un artigiano contravventore. Qualora poi trovino recidivo un artigiano nel non adempiere scrupolosamente il proprio lavoro, possono financo espellerlo dall'arte.

È chiaro che in tutti gli statuti si contengano norme intese a regolare il lavoro, se uno dei principali compiti delle Corporazioni era appunto questo.

Presso i ricamatori troviamo norme intese ad evitare la diffusione del segreto circa i lavori incominciati da lavoranti presso la bottega del maestro « a tanto il giorno o a staglio », impedendo loro di abbandonare il proprio maestro se non ad opera compiuta.

Così pure allorché dai vermicellari si stabilisce che non possa aprirsi bottega se non siano trascorsi almeno dieci anni consecutivi nell'arte stessa, si mira ad assicurare il consumatore della scrupolosa esecuzione del lavoro; e così pure presso i cordari di Napoli.

Circa la giornata lavorativa, sebbene gli statuti non ne parlino, possiamo senz'altro ritenere che incominciasse col giorno, e finisse al crepuscolo, e perciò variasse a seconda delle stagioni. Secondo calcoli fatti da Martin Saint Léon nell'opera citata, nella stagione invernale la durata di tale giornata era di otto ore e mezzo mentre nell'estiva di circa sedici ore.

Né con questo può dirsi che l'operaio in esame lavorasse di più dell'operaio moderno. Occorre a tal proposito tener presente che allora le feste erano molto più numerose che non oggi, poiché, oltre le domeniche, i giorni festivi completi e quelli parziali (numerosissimi i religiosi) erano di gran lunga di più di quelli di oggi. In nessuna Capitolazione è risultato che vi fossero mestieri che lavorassero pure di notte.

Sebbene tal principio sia generale, tuttavia gli ortolani e padulani di Napoli nella relativa Capitolazione, come primo articolo prescrivono il riposo festivo e comminano una pena pecuniaria contro ogni contravventore.

Garenzia essenziale che il lavoro fosse eseguito scrupolosamente veniva dato dalle Corporazioni sancendo l'obbligo dell'esame, il quale esame non si riduceva ad una vuota formula, ma era profondamente giudicato dai consoli (1).

Pene pecuniarie molto gravi sono comminate contro i froda-

(1) Circa la gestione di esercizio da parte di donne, e circa la formazione di società fra due o più maestri, v. sopra.

tori (1) sul lavoro e per i recidivi può applicarsi anche l'espulsione dall'arte.

Né un maestro non matricolato, o lavorante, o garzone, poteva lavorare per proprio conto o in casa propria, a discapito dei maestri regolarmente iscritti, su cui gravavano tutte quelle tasse, che abbiamo visto trattando delle condizioni economiche. Tali divieti trovano principale ragione nel fatto che la Corporazione garentiva i prodotti fabbricati dai suoi maestri, ai quali aveva dato regolare licenza di lavorazione.

Su ogni prodotto uscente dalla bottega d'un maestro veniva impresso regolare marchio di fabbrica, che dall'arte veniva riguardato con scrupolosa cura, salvaguardato e difeso con applicazione di pene talvolta pecuniarie. Anche i modelli non possono venir copiati; e tale divieto vien sancito con pene (2).

II. — Disciplina della vendita.

In tutti i paesi dove l'industria è ancora allo stato primitivo, si vede che gli artigiani di ciascun mestiere abitano più specialmente alcune parti della città, che divengono in tal modo centro d'un commercio o d'una fabbrica determinata.

Così ancora oggi possiamo ammirare nelle nostre città più antiche, vicoli e strade la cui denominazione ci riporta al tempo in cui ivi ferveva il lavoro degli artigiani nella giornaliera occupazione del proprio mestiere: Napoli, Roma, Firenze, ecc.

Stando così le cose, possiamo facilmente spiegarci perchè gli statuti siano così scrupolosi nel fare osservare la distanza regolamentare per l'apertura delle botteghe, disponendo ammende pecuniarie contro i violatori, e potendo finanche ordinare la chiusura della bottega.

A tal punto crediamo utile chiarire un concetto che troppo

(1) Gli Indoratori di Napoli dispongono in proposito « che se alcuno dell'arte commettesse frode... incorre nella pena di ducati cinquanta ».

(2) La Capitolazione degli Stagnari di Napoli dispone: « che nessuno maestro possa pigliare o fare qualsivoglia sorte di lavoro sopra modelli o mostre fatte e date d'altri maestri se non haverrà pagato prima a quello maestro che haverrà fatto detta mostra o modello la spesa e le fatiche di detti modelli e mostre sotto pena a chi contravvenirà di pagare libre 4 di cera a beneficio di detto monte ».

spesso si presenta in qualsiasi accenno alle Corporazioni sulla concorrenza. Allorché si ripete che idea precipua delle Corporazioni e sforzi continui degli Statuti siano quelli di sopprimere qualsiasi accenno a concorrenza, sì come oggi l'intendiamo, non vuole intendersi ché in regime corporativo qualsiasi derrate avesse prezzo unico o di monopolio per quella data piazza, ma occorre interpretare, che idea dominante della legislazione dei mestieri circa la concorrenza, era quella di regolarla e di vegliare che i concorrenti lottassero ad armi uguali. Era vietato quindi di stornare la clientela del vicino o d'accaparrarsi le materie prime a più buon mercato.

Generalmente é conosciuto come un mezzo per ottenere le materie prime a più buon mercato quello di comprarle in grandi quantità, in modo che la produzione al minuto sia del costo il più basso possibile. Questo era un mezzo facile per poter ottenere sul mercato maggior richiesta, a discapito di coloro che, avendo dovuto comprare le materie prime a più alto prezzo, non potevano mettersi alla pari, realizzando un più alto guadagno.

Le Corporazioni vietano perciò questa specie di concorrenza (1) facendo in modo che tutti abbiano a trovarsi nelle stesse condizioni. A tal uopo gli statuti si regolano in modi diversi: o facendo fissare dai rispettivi consoli il prezzo generale per quella data specie e qualità di merce, o addirittura, acquistando direttamente a mezzo dei consoli (2) le materie prime, e vendendole ai rivenditori.

Altre volte i consoli dovevano essere edotti dei prezzi d'acquisto dei singoli artigiani mediante denuncia che costoro obbligatoriamente dovevano fare (3).

(1) La Capitolazione dei Cedrangolari di Napoli, pena 20 libbre di cera, vieta di comprare robe all'ingrosso; gli stallieri di Napoli dispongono un'amenda di 30 ducati in proposito.

(2) Presso i pullieri e crapettari di Napoli, i consoli eletti, oltrecchè essere « huomini dabbene e timorosi di Dio e della loro coscienza e esperti della detta arte, occorre possano e vogliano andare a comprare le robe et animali spettantino all'arte predetta per prezzi convenienti acciò si possano dette robe vendere a prezzo onorato giusto et conveniente »; ed in pari tempo si proibiva ai corporati « di andare a comprare fuori capretti, aini, pulli et altri animali ».

(3) Gli Ottonari di Napoli, infatti, dovevano comprare qualsiasi specie di merce attinente al loro mestiere « da persona certa e sicura e che il compratore debbia pigliare il nome e cognome e luogo dove habita quello che vende e comprato che l'haverrà da detta persona nota e sicura sempre debbia pure darne nota ad alcuno delli consoli acciò possa scrivere la partita nel registro sotto pena di docati dodeci ».

Per poter aprir bottega occorreva, oltre che essere approvato, aver pagato l'entrata nell'arte e la tassa d'apertura, essere ancora immatricolato nei registri dell'arte e se nuovo della città, aver ivi trascorso un dato numero di anni (dieci anni per i cordari di Napoli, dieci anni per i carrieri, bottari e mastri d'ascia di Foggia).

Né uno stesso maestro poteva talvolta avere più d'una bottega (1). Né poteva esercitarsi il mestiere altrove che nella propria bottega (2). Proibito era pure ai lavoranti di vendere sotto nome dei rispettivi maestri (arte piccola dei coivari), o ai maestri di vendere a rivenditori o garzoni non matricolati (saponari di Napoli, sosamellari di Napoli).

Dai maestri del mestiere non era certo visto di buon occhio il venditore ambulante, che per i mestieri che lo permettevano, portandosi presso la clientela, faceva loro una concorrenza spesso dannosa. Non dovendo tale specie di venditore pagare tutte quelle tasse di cui era oberato il maestro con bottega, poteva abbassarne il prezzo ed avere maggior richiesta con relativo guadagno; ciò sebbene gli statuti fissino la distanza che debba intercorrere fra il venditore a posto volante e quello a posto fisso: distanza che poteva accorciarsi se tale venditore fosse stato chiamato.

D'altra parte la credenza che tale specie di venditori avessero merce di poco valore, e quindi tale da non corrispondere ai requisiti di bontà dei venditori di bottega, e voluti dalla Corporazione per il buon nome di essa, non godevano tutta intera la fiducia dell'arte stessa.

(1) Cfr. *Capitolazione dei Centrellari e Chiovaroli*.

(2) Es. presso l'arte piccola dei Coivari di Napoli.

CAPITOLO V.

Confraternite - Opere di pietà e beneficenza

Come le Corporazioni sorsero per uno scopo di reciproca difesa degli artigiani esercenti uno stesso mestiere, così le Confraternite trovano la loro origine nel bisogno di fratellanza e di difesa reciproca degli associati. Per poter meglio scindere i due concetti di Corporazione e di Confraternita, crediamo opportuno dare i caratteri distintivi delle seconde, dopo di aver diffusamente parlato delle prime.

La Confraternita, per dirla col Martin Saint Léon (1), è una società composta d'artigiani esercitanti lo stesso mestiere e avente per scopo: la riunione di tutti i suoi membri in uno stesso sentimento di pietà per pregare Dio e domandargli il bene morale e materiale dei viventi e l'eterna felicità per i morti; la fondazione di istituzioni caritatevoli destinate a soccorrere i vecchi, i malati e gl'infermi della Corporazione.

Nel periodo in esame possiamo dire che è quasi completa la fusione corporazione-confraternita, formando quasi ogni corporazione una confraternita, sebbene i due concetti rimangano distinti. In tutti gli statuti, infatti, aleggia quello spirito caritativo, quel sentimento profondamente religioso, che abbiamo dato come distintivo delle Confraternite. Ogni arte aveva la propria Cappella nella quale i corporati pregavano Iddio per la concessione delle sue grazie spirituali e materiali, nella quale succedevano gli avvenimenti più ricordevoli della Corporazione, nella quale i confratelli-artigiani trovavano degnamente l'estremo riposo.

Lo statuto dei brandaioli e ferraioli di Napoli, nella premessa, ci dà le caratteristiche, o meglio ciò che ogni Corporazione aveva come fine, e cioè: « buon governo e reggimento della loro arte e Cappella di S. Antonio di Padova, et affine si potesse maggior-

(1) Cfr. MARTIN SAINT LEON: *op. cit.*: p. 190. Vedi pure MONTI: *Le Confraternite Medioevali dell'Alta e Media Italia*, vol. I e II, Venezia, Tip. La Nuova Italia, 1927.

mente servire alla Maestà Cattolica, con utile del pubblico e soddisfazione di maritaggi, messe et altre opere pie ».

In nome della Cappella si costituiva il « Monte dell'arte », che aveva lo scopo di assistere, o gli artigiani che per qualsiasi ragione non fossero più in grado di poter continuare il proprio mestiere per infermità, malattie o vecchiaia, o le loro figliuole con pagamenti di maritaggi od altre opere pie, come sovvenzioni di vedove di maestri d'arte, di confratelli incarcerati per causa non penale.

Adibiti alla Cappella e stipendiati, erano un cappellano ed un sagrestano (1). Scelti per lo più fra i figli di maestri d'arte, avevano compito, il primo, di celebrare tutte le funzioni sacre ai corporati, come nel dir messa tutti i giorni, o solo la domenica e nelle altre feste di precetto, siccome era pattuito, confessare, comunicare, predicare, ecc.; il secondo nell'accudire a tutti quegli esercizi richiesti dalla Cappella in genere.

Lo stipendio che aveva il cappellano variava a seconda delle Corporazioni, secondo cioè la maggiore o minore floridezza delle finanze corporative, a seconda dell'ufficio che prestava (2).

Come altrove s'è accennato, ogni anno si celebrava la festa in onore del Protettore dell'arte con la maggiore solennità possibile; e l'occorrente veniva preso dalla cassa corporativa o per questua dai corporati, o dall'una e dagli altri insieme. Talora il contributo in danaro dei corporati, veniva accompagnato da contributo in cera (i nevaioli di Napoli contribuivano con due carlini in danaro e una libbra di cera bianca). Nel giorno della festa corporativa si facevano talvolta distribuzioni gratuite; così presso i vermicellari di Napoli era in uso la distribuzione di taralli nel giorno festivo, sia a maestri che a lavoratori e garzoni.

(1) I Ferrari di Napoli nelle elezioni di cappellani e chierici dispongono « che si debbia eleggere quello che parirà alli consoli e huomini che saranno prò tempore di dett'arte, il più abile ed idoneo ad esercitarveli suddetti officij. Caso che mancassero figli della suddetta arte o in tutto o in parte, si è anco concluso et capitulato che si debbiano eleggere persone che pareranno alli consoli e maestri che saranno pro tempore di dett'arte, e venendo il tempo che in detti officij si potessero mettere figli di dett'arte in tal caso debbano essere preferiti alli estranei li quali si ritroveranno in atto di amministrare gli officij suddetti ».

(2) Presso i Nevaioli di Napoli il Cappellano doveva dir quotidianamente messa con uno stipendio di 4 ducati al mese; presso i Pullieri lo stipendio era a volontà dei maestri; ecc.

Le Corporazioni svolgevano ancora tutte quelle opere pie, di beneficenza e di mutua assistenza, cui spesso abbiamo accennato. Nè solamente assistenza materiale con sovvenzione per i poveri, per i malati, per gli infermi, per i vecchi, per le vedove dei maestri, ecc., ma anche quella assistenza spirituale, quella benevola parola di conforto e d'incoraggiamento, che portava a nome dei confratelli per mezzo dei consoli o del cappellano dell'arte, era di sollievo e di balsamo nelle continue avversità di tempi estremamente difficili e tristi.

I morti avevano il loro asilo sicuro nella fossa della Cappella (1); i corporati infermi ed indigenti ricevevano mensilmente o settimanalmente quei soccorsi finanziari stabiliti dagli statuti, a seconda delle entrate della Corporazione, che da qualche tornese poteva salire fino al ducato (2); altre volte venivano sovvenzionati con elargizioni fatte « una tantum ».

Coloro che si trovavano detenuti per causa non infamante, ricevevano anch'essi l'obolo corporativo; ma in alcuni statuti (3)

(1) I Brandaioli e Ferraioli stabiliscono che i corporati morti si debbano seppellire nella Cappella comune; lo stesso dispongono i Vermicellari, i Bottegai e Pizzicaroli, i Sonatori di fiato di Napoli, ecc.

(2) La Capitolazione dei Fabbricatori di Foggia ordina ai consoli di portarsi presso gl'infermi dell'arte e lasciar loro « una tantum » carlini dieci; quella dei Brandaioli e Ferraioli, venti carlini; quella dei Barbieri e Parrucchieri di Napoli stabilisce che, in caso d'infermità di maestro, l'arte dovrà soccorrerlo con quattro carlini al giorno per lo spazio di un mese, farlo visitare da un medico « a spese di detto Monte, e qualora la malattia si prolungasse oltre il detto termine di un mese, il soccorso di quattro carlini al giorno verrà diminuito a due carlini ». I Cetrellari e Chiovaroli di Napoli, dispongono che in caso di malattia, il maestro verrà aiutato dall'arte con dieci grana al giorno, mentre il lavorante con cinque grana. I Pullieri e Crapettari di Napoli, impongono ai loro consoli di visitare gli ammalati della loro arte; i Maestri d'ascia, i Carrieri e Bottari di Foggia, di aiutare gli infermi; i Seggiolari di Napoli, di venire in soccorso degli ammalati con due carlini al giorno per lo spazio di un mese; i Nevaioli di Napoli di visitare i corporati ammalati; i Sartori della città di Monteleone, di visitare in caso d'infermità tanto i maestri che i lavoranti ammalati, « et sovvenire con quello amore et carità si conviene, et essendo povero donarli alcuno sussidio secondo si potrà »; i Calzolari e Sartori di Giugliano, di visitare gli ammalati, e, se poveri, lasciar loro qualcosa « a loro arbitrio »; i Pescivendoli di Salerno, « di sovvenire detti pescivendoli, massaioli, tartanari et fellucari a tempo delle loro necessità, de' infermità... et altri bisogni se possa dalli maestri di detta Cappella dare qualche subventionone, come a loro parerà et piacerà in una o più volte purchè non ecceda carlini diece in tutto ».

(3) Ad es. in quello dei marinai della Marina del Vino.

si preferiva, anziché donare, prestare una somma qualsiasi al detenuto, con l'obbligo però della restituzione entro un dato termine (un mese per l'esempio citato) dall'uscita dal carcere.

In caso di morte, i funerali spesso venivano celebrati a spese della Corporazione, qualora i parenti non avessero il danaro necessario per farli indire decorosamente, e l'arte stessa pensava a far dir preghiere per l'anima del defunto (1).

Le figlie dei maestri, capaci di scegliere il proprio stato, ricevevano un appannaggio, sia per quelle che volessero prendere marito (maritaggi), sia per quelle che volessero abbracciare lo stato religioso (monacaggi).

Tali contributi dati dall'arte, variava dall'una corporazione all'altra, e così pure riguardo al numero: ché alcuni mestieri fissano un annuo numero di maritaggi e monacaggi, altri invece, stabilendo delle condizioni nelle beneficiarie, fanno in modo che tutte coloro che si trovino in quelle determinate condizioni godano il beneficio. Tra le condizioni in parola, imposte cioè allo scopo di restringere il numero di coloro che avrebbero dovuto godere tal beneficio, si trova spesso notato la nascita della diretta beneficiaria, dopo l'avvenuta iscrizione del padre nei registri dell'arte.

Né queste sono tutte le opere pie che dalle Corporazioni venivano assolte. Spesso l'istituzione dei conservatori (specie di collegi femminili in cui le figliuole dell'arte venivano « bene ammaestrate nella divina dottrina, vita et disciplina cristiana ») garentiva di una buona educazione per le figliuole, i maestri d'arte.

Questi collegi avevano un proprio corpo di educatori ed amministratori, sotto la sorveglianza dei consoli della Corporazione fondatrice (2).

Dalla descrizione delle opere di pietà, di carità ed assistenziali svolte dalle Corporazioni nell'estrinsecazione del loro compito altamente sociale ed umanitario, possiamo desumere lo spirito fraternamente caritativo che animava gli artigiani nei secoli XVI e XVII.

(1) I Musici di Napoli, ad es., dispongono che, qualora un corporato morisse, « se li diranno cinquanta messe per la sua anima ».

(2) Tra gli altri crediamo opportuno citare la fondazione di un conservatorio dell'arte degli Orefici di Napoli, come quello che abbia delle regole peculiari ben definite. Aveva infatti una propria Superiora « col nome di Madre almeno di età di anni trentacinque, ben nata, napolitana et figlia dell'arte, potendosi habere, virtuosa et di buona fama, acciò sotto il buon governo reggimento et buona vita di detta Madre, vi debbiano le dette figliuole allenare

CAPITOLO VI.

**Le Corporazioni nel Napoletano ed in Ispagna nei sec. XVI e XVII
(Parallelo)**

Dallo studio dell'ordinamento corporativo nel Napoletano, nei secoli XVI e XVII, possiamo rilevarne i rapporti intercedenti con quello di Spagna dello stesso periodo, e contemporaneamente riaffermare il concetto, già da insigni autori (1) espresso, cioè, come il sorgere, l'affermarsi ed il decadere del fenomeno corporativo sia andato di pari passo nei vari Stati europei.

Le Corporazioni, sia in Ispagna (2) che nel Napoletano nei secoli XVI e XVII trovano nel numero la più grande estensione, mentre lo spirito, che già le aveva animate nei secoli anteriori andava decadendo. Ciò non solo per opera degli associati, che, specie in Ispagna, si curano più dell'interesse di corpo che di quello di classe, rendendo la produzione più ancora monopolistica di quello che non l'avesse resa la stessa Corporazione, ma ad opera ancora dei governi, che, immettendosi nella vita corporativa, e cer-

et disciplinare ». Questa superiora veniva scelta per elezione « dalli Magnifici Consoli et Governatori che possano dare il carico di Madre per anni tre et alapti che saranno detti anni tre, parendo a detti consoli et governatori che pro tempore saranno, possano per servitio di Dio e di detto Conservatorio confirmare detta Madre nel governo per altri anni tre ». Particolare pensiero della « Madre » era quello « di non andare a letto la sera se prima non abbia ben serrato di propria mano tutte le porte di detto Conservatorio, ma essendo impedita per indisposizione ne dia cura alla Vicaria ». Oltre la Superiora attendono pure alle educande, la Vicaria, che suppliva la Madre allorchè costei fosse impedita, la Dispensiera, l'Infermiera, la Sanitaria, la « Rosora seu portinara », « et le maestre per tenere cura delle figliuole ».

Aveva tale Conservatorio un cappellano che celebrava le funzioni sacre della Cappella dello stesso, però la nomina di quello era riservata ai consoli con consenso dell'Arcivescovo.

Scopo della fondazione di simili luoghi di educazione è quello « di provvedere la conservazione della purità del corpo et dell'anima delle povere figliuole vergene dell'huomini dell'arte ».

(1) MONTI, *Lineamenti di Storia delle Corporazioni*; RENARD, *op. cit.*

(2) UNAS Y SARTHOU, *Las corporaciones obreras en España*, Madrid, G. Juste, 1900.

cando di porre un argine alla invadente decadenza di esse, fanno sì che la secolare istituzione muti i principi basilari sui quali s'era appoggiata anteriormente: così in Ispagna, ove Carlo II nel 1679 crea un ordine dello Stato, « La Giunta di Commercio e moneta », col compito precipuo di approvare e rettificare le ordinanze corporative; così nel Napoletano ogni arte era sotto l'immediato controllo dell'Eletto del Popolo, che ne sorvegliava gli statuti e ne giudicava le controversie tra i corporati, essendo in una parola l'anello di congiunzione fra le supreme autorità politiche e corporazione.

Né solo nella decadenza, le Corporazioni napoletane si avvicinano alle spagnuole: possiamo in linea generica affermare, che tale avvicinamento si nota nello spirito stesso dell'istituzione, sia nella vita esteriore che in quella interiore.

Oltre la comune e più profonda soggezione all'autorità pubblica, le istituzioni corporative dei due Paesi si abbinano circa il rifacimento di statuti, il quale, tanto nel Viceregno che in Ispagna, si accentua man mano che la Corporazione si avvia alla fine, come abbiamo altrove avuto occasione di accennare causa l'evoluzione dei tempi.

Non altrimenti che nel Napoletano, ove tanto la fondazione quanto la rifazione di uno statuto corporativo era soggetto al « nulla osta » o assenso del vicerè, in Ispagna le modificazioni di natura non pur sostanziale, ma ben anche formale degli statuti stessi, erano oggetto di Privilegi o di Cedole Reali.

Maggiore soggezione all'autorità pubblica tuttavia, a nostro parere ci mostrano le Corporazioni spagnuole che non quelle napoletane, se negli statuti delle prime vengono finanche fissate e controllate dallo Stato le ore di lavoro da prestarsi da un operaio, i tributi da soddisfarsi, le paghe giornaliere dovute dal maestro al lavorante. Non é a dire però che nel Napoletano le Corporazioni fossero esenti da controllo circa le cose sopra dette: il potere pubblico esigeva dei tributi ordinari dovuti dai mestieri, e ne ricavava gli straordinari, fissati volta a volta nelle Capitolazioni, e che pigliano il nome di « donativi », come altrove s' é accennato.

Circa il controllo sulle arti, in Ispagna anche l'esame da sostenersi da corporato che aspirasse a divenir lavorante o maestro, salendo dal relativo grado inferiore della gerarchia, era soggetto al controllo municipale; la qual cosa non troviamo nel Napoletano, ove tale prova veniva giudicata esclusivamente dai consoli del mestiere.

In generale possiamo affermare per le Corporazioni spagnuole, che se nei secoli antecedenti a quelli oggetto del nostro studio, bastava al Potere Pubblico di indirizzare la produzione, e stabilire quali fossero i requisiti che doveva avere il prodotto; più tardi s'incomincia a coltivare il soggetto produttore, finchè non si giunge nel nostro secolo a moltiplicare fino all'esagerazione le disposizioni atte ad assicurare il buon servizio degli organismi corporativi. Senonchè tali movimenti in seno ad ogni Corporazione, più che l'interesse generale della produzione, hanno di mira interessi particolari, non già di classe, ma di corpo. La medesima istituzione dell'esame, ideata e stabilita per assicurare la perizia del maestro e la conseguente bontà dell'opera, si coltiva e si perfeziona più tardi come arma per difendere esclusivismi e monopoli corporativi ed anche famigliari.

Se tale fu la Corporazione nella vita pubblica, ossia nei rapporti con le autorità, nei due Paesi, nella vita interiore ben difficilmente troviamo dissimiglianze di sorta. La Corporazione, giova ripeterlo, fu di tipo uniforme nei vari paesi europei.

La gerarchia corporativa si suddivide dappertutto nei tre stadi studiati: garzoni, lavoranti, maestri; e sebbene la denominazione sia differente (come in Francia in questi secoli si ha l'«*apprentissage*», il «*compagnonage*» e la «*maîtrise*»), tuttavia le mansioni di ciascun grado restano invariate.

Il tempo minimo di permanenza nel grado inferiore vien stabilito dagli statuti delle corporazioni napoletane così come da quelli delle corporazioni spagnuole. Circa il numero dei garzoni troviamo qualche differenza: chè mentre in Ispagna variava a seconda che costoro fossero al servizio di maestri titolati o di maestri non titolati nel Napoletano invece tale distinzione non si trova, non potendo i lavoranti impartire insegnamento alcuno a garzoni; circa il numero dei lavoranti diremo che dipendeva dappertutto dalla volontà dei maestri in genere, salvo qualche rara eccezione che trova fondamento negli intenti monopolistici delle Corporazioni (capitolo II, n. II); circa quello dei maestri, e nel Napoletano e in Ispagna, variava da mestiere a mestiere e dipendeva dalle restrizioni fissate dagli statuti delle varie Corporazioni.

Anche l'esame è di istituzione universale nelle corporazioni spagnuole e napoletane, e tanto nelle prime che nelle seconde, col volgere degli anni si trasforma come un mezzo per raggiungere, attraverso tale restrizione, intenti monopolistici.

Circa gli esaminatori, poco innanzi abbiamo osservato come,

mentre nel Napoletano fossero sempre ed esclusivamente i consoli, in Ispagna, costoro fossero controllati da delegati municipali; la prova consisteva nel mostrare l'abilità professionale con l'esecuzione di un pezzo d'opera.

L'esercizio dell'arte da parte del forestiero trova eguali restrizioni, e in Ispagna e nel Viceregno; e così pure nel pagamento dei tributi relativi: chè dappertutto il forestiero è soggetto a maggiori oneri (capitolo II, n. III).

Occorre però osservare che nel Napoletano il pagamento di tali tributi vien tripartito, con differenze tra l'indigeno, lo spagnuolo e lo straniero: partizione triplice che si fonda, come è facile dedurre sull'influenza politica.

Le cariche corporative venivano occupate mediante elezione, e spesso a scelta, rispettivamente dell'Eletto del Popolo o del Municipio.

Nel Napoletano in nessuna Capitolazione troviamo inibita l'occupazione di esse a maestri stranieri, come invece in Ispagna (Costituzioni e leggi municipali di Barcellona del 1596).

Il potere esecutivo era sempre detenuto dalle assemblee dei mestieri, costituite dall'intervento di tutti i corporati.

Mentre i tribunali arbitrali delle arti nel Viceregno erano presieduti dai consoli, che quasi sempre li costituivano pure, e raramente venivano formati da maestri d'arte scelti, in Ispagna invece vediamo che tali corti venivano formate da maestri di mestieri differenti, sebbene affini (Mercanti di cuoio di Barcellona).

Circa le condizioni economiche degli artigiani nei due Paesi, noteremo come questi vadano man mano peggiorando. Gli oneri corporativi si fanno ognora più pesanti, sicchè in Ispagna vediamo come alcuni mestieri (e non solo quelli da cui lo Stato ne traeva un diretto beneficio: Armatori di Toledo) vengano esentati da qualsiasi contributo verso il Fisco; la qual cosa dimostra l'immettersi dello Stato finanche nella vita interiore della Corporazione.

In generale possiamo affermare come la decadenza delle Corporazioni spagnuole fosse più precipitosa di quelle napoletane, e ciò si spiega, a nostro parere, nel maggiore intervento avuto dallo Stato nella vita corporativa delle prime, che non su quelle delle seconde. Ciò potrebbe far meraviglia pensando come in Patria vi fosse una maggiore pressione sulle arti, che non su quelle del dominio; ma a noi pare che sia stata propria questa una delle ragioni della più precipitosa decadenza, e cioè il maggiore interessamento. Possiamo ancora dedurre ciò da una seconda ragione e

ciò dal maggiore progresso che si aveva in Spagna, e una maggiore invadenza dei nuovi principi della produzione (industria moderna).

Prima di por termine a tale comparazione tra le istituzioni corporative napoletane e quelle spagnuole, vien spontaneo il domandarsi, se, data la lunga dominazione politica, si sia avuta influenza delle seconde sulle prime: risulta chiara ed evidente la risposta negativa, ove si ponga mente che alcune Corporazioni similari che si trovano in Spagna e nel Napoletano (ad es. l'Arte della Seta) siano di patrimonio comune a tutti i paesi europei; ove si consideri, ciò che abbiamo spesse volte ripetuto, che la Corporazione sia stata di tipo uniforme dappertutto.

Per quanto grande sia stata l'indigenza della vista spagnuola su quella napoletana, e quindi anche sulla vita della produzione nei due secoli di dominazione, tuttavia non può concludersi che le nostre Corporazioni abbiano risentito l'influenza di quelle spagnuole.

Conclusione.

Dalla nostra rapida sintesi sulle Corporazioni d'arte nel Vice-regno di Napoli nei secoli XVI e XVII, secoli cioè che segnano piuttosto che la perfezione del movimento corporativo nel Mezzogiorno d'Italia, il principio della decadenza di tale istituzione più volte secolare, possiamo desumerne obbiettivamente pregi e difetti, e darci una spiegazione del sorgere, affermarsi e decadere di questo fenomeno economico.

Le associazioni che noi designiamo col nome specifico di corporazione artigiana, sorsero e si affermarono a causa principalmente dei tempi.

L'artigiano, che isolatamente non godeva né della generale considerazione, né di quella forza che trovava invece nell'unione, associato, oltre cioè che essere uniti ad altri, ma sottoposto ancora a delle regole che ponevano un limite nella manifestazione della sua attività nell'interesse della collettività, godeva quei privilegi che invano avrebbe sperato segregatamente, e primo fra i quali, la sicurezza nell'esercizio del proprio mestiere.

Se questo principio ha il suo valore indiscusso per i secoli dell'Alto e Basso Medioevo, se parimenti può avere il suo fondamento per gli albori dell'Era Moderna, non così può dirsi per i tempi a noi più vicini.

Già prima che in Francia si proclamassero solennemente i diritti dell'uomo era avvenuta nella società quella graduale evoluzione e sicura valutazione della propria persona, per cui ciascuno era libero delle proprie azioni, di cui si assumeva intera la responsabilità.

L'uomo liberamente agiva nell'ambito più esteso del proprio stato. Tale stato di cose porta con sé due importantissime conseguenze, fra loro ben connesse:

1) Che l'artigiano preso isolatamente non ha più quel valore che gli si dava allorché faceva parte di una Corporazione d'arte o mestiere;

2) Che con l'estensione di territorio, con l'evoluzione della civiltà, la Corporazione non poteva ormai più soddisfare i bisogni ognora più considerevoli dell'uomo.

Partendo da queste due considerazioni, vediamo affermarsi l'industria moderna.

Le basi su cui essa si fonda erano assolutamente estranee all'idea corporativa.

I grandi capitali, l'introduzione delle macchine, la nuova regolamentazione del lavoro e della produzione, sono stati di fatto che non potevano coesistere nel sentimento corporativo. Nella Corporazione infatti si badava acché l'uno artigiano non fosse di condizioni economiche troppo diverse da quelle dell'altro, ed a tal uopo si strozzava qualsiasi forma (come la compera all'ingrosso, che potendo far produrre a più basso prezzo sarebbe stato per il produttore un modo di vincere la concorrenza) che potesse fare arricchire un artigiano a danno dell'altro, e turbare l'equilibrio; la produzione veniva fatta in proporzioni ridottissime, o addirittura previo ordinativo, dato che era ancora, diremo allo stato patriarcale; la regolamentazione del lavoro era del tutto differente da quella d'oggi, sebbene il lavorante godesse di maggior sicurezza e di più grandi privilegi, che non l'operaio odierno.

In generale però il sistema corporativo è una garanzia per la produzione e per la vendita: esso si sforza di assicurare e di prevenire il consumatore contro l'alterazione, la falsificazione, la slealtà, di dare ai prodotti un carattere di solidità e di perfezione.

Al contrario, accontentandosi colui che opera di una piccola clientela, la produzione ha una debole intensità. Né l'industria può con tale sistema avere grande espansione con tale precisione di prescrizioni da parte delle Capitolazioni: esse sono dettagliate e autoritarie non potendo ricevere l'impulso che viene dato dal cambiamento di gusti e di moda, e dall'evoluzione civile in genere.

« Non ignoriamo, nota il Broccoli (1), che dall'ordine delle Corporazioni derivi un sistema negativo d'ogni libera concorrenza, che sacrifica la libertà individuale ai supposti fini della migliore produzione e divisione del lavoro; ma se è facile e giusta la critica quando voglia riferirsi ai primordi di questo secolo e fors'anco alla fine del precedente, non devesi dimenticare che si era al periodo dell'infanzia della economia sociale, quello della protezione incondizionata delle officine, rispondente ai bisogni della Rinascenza ».

Anche dal punto di vista economico però, non possono certo disconoscersi i vantaggi arrecati dalle Corporazioni, se poniamo mente alle condizioni dei tempi e della società in cui si svolsero.

Si otteneva da esse, oltre la tutela dell'arte e dei suoi prodotti, anche il vantaggio della generalità dei cittadini, poichè dalle discipline regolamentari si conseguiva in media:

1. — la buona qualità del lavoro e del prodotto;
2. — la quantità ed il prezzo sempre corrente in piazza del genere richiesto dal consumatore;
3. — la capacità, l'attitudine e puntualità garentita dai lavoratori di ciascuna arte.

Venivano perciò assicurate la probità e la buona fede contrattuale, la mano d'opera sperimentata e tutelata nell'esercizio dell'arte, sia di fronte al pubblico, che rispetto al produttore e nell'interesse dello stesso lavorante, cercando in tal modo se non di eliminare almeno di ridurre a minuscole proporzioni la miseria.

Possiamo in definitiva concludere che alla decadenza dell'ordinamento corporativo contribuirono perciò il mutare delle condizioni dell'economia e della tecnica produttiva; lo sviluppo dell'industria e dei commerci, e l'introduzione di perfezionamenti nel processo produttivo vennero a trovarsi in contrasto con le pretese di monopolio da parte delle Corporazioni, con i loro regolamenti complicati, con spirito stesso ostile ad ogni processo tecnico che le animava.

D'altra parte gli economisti dettero l'allarme contro le Corporazioni: essi rilevarono che il monopolio corporativo era una delle cause che teneva alti i prezzi, uno degli ostacoli allo sviluppo industriale dei luoghi ove esso era più potente, mentre in tutta l'Europa si bandiva il principio della libertà di concorrenza

(1) BROCCOLI, *Le Corporazioni d'Arte e Mestieri in Napoli e lo Statuto dei Fabbricanti di Capua* in « Arch. Stor. Camp. », vol. II, fasc. II, p. 350 e segg.

e di commercio, che costituiva l'antitesi del principio informatore del corporativismo medioevale (1).

Al Turgot si deve in Francia l'editto inaugurante la libertà delle arti nel preambolo del quale il diritto di lavorare é proclamato proprietà d'ogni uomo, e proprietà « la più sacra, la più imprescrittibile di tutte ».

In tal modo si inveiva direttamente contro il monopolio esercitato dalle Corporazioni, per cui solamente gli iscritti ad esse potevano esercitare quella data professione o mestiere.

Ricostruito di nuovo e per breve durata, le Corporazioni furono abolite in Francia nel 1791.

Lo stesso si ebbe in Italia: abolite a poco a poco nelle varie regioni, lo furono definitivamente con la legge del 29 Maggio 1864 N. 1797, legge che ebbe vigore per tutto il Regno unificato.

I due fenomeni del corporativismo medioevale e del sindacalismo moderno, sebbene abbiano di comune la base associativa, tuttavia hanno profondamente diverse l'essenza e gli scopi.

« Il sindacalismo nasce operaio, in un'età in cui l'industrialismo ha curata la distinzione netta tra operai e imprenditori, guarda e difende esclusivamente gli interessi dei lavoratori contro i datori di lavoro non si preoccupa della produzione.

L'ordinamento corporativo medioevale, invece, trova l'industria ed i commerci affidati ad una miriade d'artigiani e di aziende patriarcali con pochi lavoranti salariati, guarda e difende esclusivamente gli interessi della branca delle produzioni, prescinde e non si occupa di quelli dei lavoratori contro i datori di lavoro, anzi confonde nel suo seno le due classi ».

L'industrialismo ha separato « maestri » e « lavoranti » con un solco profondo nelle due classi antagoniste dei padroni e dei lavoratori, facendo perciò scomparire tutti i presupposti sui quali si fondava la Corporazione d'arte e mestiere.

Ci piace di finire queste brevi considerazioni conclusive con una espressione del Renard (1) che sintetizza molto efficacemente le leggi poste in essere dalle Corporazioni e sulle quali si fondava la loro attività: « Gli Statuti, che regolano la produzione corporativa, rassomigliano a dei castelli feudali: essi proteggono ma nello stesso tempo imprigionano coloro che vi si trovano rinchiusi ».

ALFONSO CAPONE

(1) GRAZIANI, *Istituzioni di Economia Politica*, p. 163, Torino, Bocca, 1904.

(1) RENARD, *op. cit.*, p. 81.